

n. /2020 L.P.



TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Gruppo procedure concorsuali ed Esecuzioni

Il Giudice designato,

visto il ricorso con cui _____ ha chiesto la apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. n. 3/12;

letta la relazione dell'OCC;

vista la documentazione allegata;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/12 con cui _____, già titolare della impresa individuale " _____", cancellata dal Registro delle imprese per cessazione dell'attività in data : _____ e che dal _____ svolge attività di rappresentante di commercio, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio;

Rilevato che il ricorrente ha dato atto di trovarsi in una situazione di perdurante e irrimediabile sproporzione tra i propri debiti e le disponibilità finanziarie e reddituali necessarie ad assolverli, e che tale sovraindebitamento e' riconducibile principalmente a due ragioni di dissesto: la prima connessa all'acquisto nel _____ di un immobile dei genitori sito in _____, per il quale il ricorrente contrasse un mutuo di euro 300.000, immobile che si rivelò tuttavia privo di attrattiva commerciale e che fu successivamente svenduto; la seconda, connessa alla controversia instaurata da parte di un terzo per il risarcimento dei danni per difetti di costruzione riscontrati in un immobile acquistato

n. /2020 L.P.

dall'odierno ricorrente, cui faceva seguito nel . l'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare;

Osservato che a fronte di un passivo costituito da somme dovute alla Agenzia delle Entrate ed all'Agente per la riscossione, nonché da debiti nei confronti di professionisti e fornitori e nei confronti degli Enti previdenziali per un importo complessivo di euro 307.446,18 per crediti privilegiati ed euro 192.602,36 per crediti chirografari, cui va aggiunto un fondo rischi stanziato in considerazione delle cause attualmente in corso che vedono coinvolte il ricorrente, l'attivo di euro 15.459,52 si compone di un bene immobile del valore di euro 10.000,00 e della quota ereditaria complessivamente pari a euro 5459,52 relativa ai ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento del defunto padre del ricorrente e a due immobili rispettivamente siti in
e

-rilevato che il ricorso prevede inoltre la messa a disposizione del ceto creditorio di una provvista liquida mensile pari a euro 200,00 per un periodo di cinque anni, per un totale di euro 10.000,00;

osservato tuttavia che l'Occ, a fronte di spese mensili quantificate dal ricorrente in euro 2550,00 per il proprio mantenimento-il Carraro risulta essere l'unico membro della propria famiglia- ha espresso parere negativo circa la possibilità di effettiva messa a disposizione dei creditori di tale posta attiva, atteso che la spesa media mensile risulta addirittura superiore ai redditi percepiti;

ritenuto che tuttavia in considerazione del contenuto del ricorso, si deve allo stato prendere atto dell'impegno da parte del ricorrente di messa disposizione della somma di euro 200,00 mensili per la durata minima di cinque anni;

pqm

visti gli artt. 14ter e segg. L. 3/2012 come modificati dall'art. 4 ter DL n. 137.2020 conv. in l. n. 176.2020;

ritenuta la propria competenza per territorio alla luce della residenza dell'istante;

n. /2020 L.P.

ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 3/12 e la insussistenza di cause di inammissibilità di cui al combinato disposto di cui agli artt. 14ter co.1 e 7 co.2 lett. a) e b) l.sovr.;

verificata la regolarità della procedura e in particolare il deposito ex art. 14ter co.2 l.sovr. della documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 L. Cit.;

vista la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 14ter co. 3 l.sovr.;

ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione alla luce della documentazione dimessa che consente la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore come attestato dall'Organismo di composizione della crisi nonché la insussistenza di atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni dalla domanda ex art. 14 quinquies l.sovr.;

visto l'art. 14 quinquies l.cit.;

considerato, ai sensi dell'articolo 14 ter l.sovr., che non va ricompreso nella liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia;

ritenuto che nel caso in esame vada esclusa dalla liquidazione la somma percepita dal ricorrente con il proprio lavoro al netto della somma di euro 200,00 mensili;

ritenuto di poter dunque dichiarare aperta la liquidazione con la nomina a liquidatore del dott.

P.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;

2) nomina liquidatore il dott. con studio in autorizzandolo sin da ora all'accesso alle banche dati nonché ad ogni altro documento utile per lo svolgimento dell'incarico;

n. 2020 L.P.

3) dispone che, sino alla chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati e su quelli che dovessero pervenire nel quadriennio al ricorrente;

5) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio al liquidatore;

6) dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque ai fini dell'art. 14 undecies l. n. 3/12 almeno per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

7) fissa ai sensi degli artt. 14 quinquies e 14 ter, comma VI, lett. b) l. n. 3/12 nell'importo mensile netto percepito a titolo di reddito dal ricorrente, al netto di euro 200,00, il fabbisogno per il mantenimento del ricorrente;

8) stabilisce:

- che il Liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A), B) e C); entro i successivi 30 giorni formerà altresì il programma di liquidazione, che comunicherà ai creditori;

- per la trasmissione delle domande di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A, il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Liquidatore;

- per la comunicazione dello stato passivo di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. B, il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede;

9) dispone:

-che il Liquidatore depositi una relazione semestrale, specificando le attività svolte ed i pagamenti effettuati e previsti nel semestre successivo, per le relative autorizzazioni del Giudice Delegato;

n. ____/2020 L.P.

10) dispone che del presente decreto e della domanda sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dei fallimenti del Tribunale di Padova nell'apposita sezione.

Si comunichi al ricorrente e al professionista nominato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Padova, 10.3.21

